

UFFICIO DEL P.R.A. DI _____

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ATTO DI NOTORIETA'
(ARTT. 4, 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il __/__/____ a _____ prov.(¹) _____
residente a _____ via _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

Che l'importo totale versato al P.R.A. da questa/o Delegazione/Studio di Consulenza nell'anno precedente a quello di questa dichiarazione per la richiesta di formalità, rientra nella seguente fascia (barrare la casella di riferimento):

- 1a fascia (fino a €30.987,41);
- 2a fascia (da €30.987,42 a €258.228,45);
- 3a fascia (oltre a €258.228,45);

DICHIARA

(Per le Delegazioni/Studi di Consulenza di nuova costituzione)

Che l'importo complessivo presunto relativo all'anno di cui alla presente dichiarazione, riferito agli importi relativi alle richieste di formalità che saranno richieste al P.R.A. nell'anno in corso, rientra nella seguente fascia (barrare la casella di riferimento):

- 1a fascia (fino a €30.987,41);
- 2a fascia (fino a €258.228,45);

_____ li 20/06/2018

IL/LA DICHIARANTE

.....

Dichiarante identificato/a :

- a) mediante fotocopia del documento di identità⁽²⁾, che si allega.
- b) mediante trascrizione dei dati dal documento di identità ⁽²⁾

n° _____ rilasciato il ___/___/_____

da: _____

_____ li 20/06/2018

L'IMPIEGATO ADDETTO

.....

(1) Se nato/a all'estero, specificare lo Stato.

(2) Ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000, documenti di riconoscimento equipollenti alla carta d'identità sono: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), Le forniamo le seguenti informazioni.

Questa informativa è resa da Automobile Club d'Italia (ACI), con sede legale in Roma, via Marsala 8, in qualità di Titolare del trattamento. I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Categorie di dati personali trattati

ACI tratterà i dati personali forniti:

- dati anagrafici (quali: nome, cognome, età, sesso), indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono, indirizzo email);
- eventuali ulteriori dati personali trattati per la gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e l'adempimento relativi obblighi di Legge.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati forniti sono trattati per le sole finalità connesse a alla soddisfazione di un interesse pubblico rilevante in esclusivo adempimento di obblighi di legge, quali a titolo esemplificativo:

- assicurare la certezza e la pubblicità legale di tutte le situazioni giuridico-patrimoniali relative ai veicoli, classificati dal nostro ordinamento quali beni mobili registrati;
- garantire l'ordine pubblico anche attraverso l'identificazione, in tempo reale, dei proprietari dei veicoli coinvolti in reati di qualsiasi natura;
- garantire il pagamento dei tributi locali, e dunque un'equità fiscale a beneficio della comunità.

Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati

Per l'esecuzione del contratto e l'adempimento di obblighi di legge, ACI potrà comunicare i dati personali alle seguenti categorie di soggetti:

- società che svolgono per conto di ACI servizi di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti per i quali il Ministero delle Finanze riconosca la sussistenza di un interesse rilevante;
- studi, consulenti e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- autorità pubbliche, laddove ne ricorrano i presupposti.

Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di Contitolari del trattamento o di Responsabili del trattamento per conto di ACI.

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede di ACI ed è reperibile attraverso apposita richiesta formulata via email all'indirizzo: serviziogestionepra@pec.aci.it

Durata del trattamento e periodo di conservazione

I dati saranno trattati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità suddette e saranno conservati nei limiti previsti dalla legge ovvero per un periodo di tempo massimo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare, come di volta in volta applicabile.

Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo, ciascun interessato potrà:

- a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- b) qualora un trattamento sia in corso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento nonché richiedere una copia dei dati personali;
- c) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti;
- d) ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall'art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
- e) ottenere, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento;
- f) ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.

Diritto di opposizione

Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso di opposizione, i suoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa

di un diritto in sede giudiziaria.

Diritto di proporre reclamo al Garante

Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

L'esercizio dei diritti dell'interessato è gratuito.

Per far valere i diritti di cui sopra può rivolgersi all'ACI, Servizio Gestione PRA, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, anche tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: serviziogestionepra@pec.aci.it

Titolare, Contitolare e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)

Il titolare del trattamento dei dati è:

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, nella persona del Presidente pro-tempore, quale Rappresentante legale

Dati di contatto: serviziogestionepra@pec.aci.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è il dott. Mauro Annibaldi di ACI, via Marsala 8, cap. 00185, Roma, indirizzo email m.annibalidpo@aci.it.

Firmato per accettazione
(per la Delegazione/Impresa)

Data: _____

**POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
NELL'INTERESSE DELLE IMPRESE DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA****Premesso che**

- con D.P.R. 19 settembre 2000 n. 358 è stato istituito lo Sportello Telematico dell'Automobilista al fine di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi;
- il suddetto sportello può essere attivato presso la Delegazione dell' ACI (di seguito denominata Contraente) mediante collegamento telematico con il sistema informativo dell'Automobile Club d'Italia, con sede legale in Roma in Via Marsala 8 – C.F.00493410583 (di seguito denominato Ente Garantito) per lo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 7 del citato decreto;
- il Contraente, in forza del contratto autorizzativo stipulato con l'ACI (Progetto Copernico) ovvero sulla base del disciplinare allegato all'istanza (Sportello Telematico), è tenuto a costituire una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivante dalla Convenzione sottoscritta, ivi compreso il pagamento telematico degli importi connessi alle formalità P.R.A. tramite sistema RID, bonifico bancario, assegno circolare, carta di debito;
- la garanzia prestata è calcolata come segue:
 - € 5.164,57 (Cinquemilacentosessantaquattro/57) per "importo complessivo versato al P.R.A. per la presentazione delle formalità" nell'anno precedente fino a €30.987,41;
 - € 20.658,28 (Ventimilaseicentocinquantotto/28) per "importo complessivo versato al P.R.A. per la presentazione delle formalità" nell'anno precedente da €30.987,42 a €258.228,45;
 - € 51.645,69 (Cinquantunomilaseicentoquarantacinque/69) per "importo complessivo versato al P.R.A. per la presentazione delle formalità" nell'anno precedente superiore a €258.228,45;
- ogni anno la garanzia dovrà essere adeguata alla fascia corrispondente all'importo complessivo versato al P.R.A. per la presentazione delle formalità nell'esercizio precedente.

Tutto ciò premesso

La _____ (in seguito denominata "Società"), autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con decreto del __/__/____, pubblicato nella G.U. n. _____ del __/__/____ ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni e in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982 n. 348, domiciliata in _____, Via _____, con la presente polizza si costituisce fideiussore a favore dell'Ente Garantito e nell'interesse del Contraente sino alla concorrenza di €._____ (_____) quale cauzione dovuta a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione.

POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA NELL'INTERESSE DELLE IMPRESE DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

Condizioni Generali di Assicurazione

A) Condizioni tra Società ed Ente Garantito

- Art.1 - Delimitazione della garanzia** - La Società garantisce il risarcimento dei danni diretti che l'Ente Garantito dovesse subire in seguito ad inadempimento degli obblighi contrattuali del Contraente, ed in particolare il mancato versamento degli importi connessi alle formalità P.R.A., gli interessi di mora e le penali. L'Ente Garantito considera assolto l'obbligo di cauzione indicato in premessa a carico del Contraente mediante presentazione, da parte del Contraente stesso, di copia della presente polizza. La cessazione della polizza lascerà fermi gli obblighi della Società in relazione agli eventuali inadempimenti del Contraente verificatisi precedentemente purché comunicati dall'Ente garantito alla Società non oltre 180 GG dalla scadenza della polizza medesima.
- Art.2 - Durata della garanzia** - La garanzia prestata con la presente polizza ha la durata iniziale di un anno e -- mesi, con scadenza il ___/___/_____, ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno salvo recesso comunicato con lettera raccomandata R.R., del Contraente o della Società, con preavviso di 60 GG prima della scadenza.
- Art.3 - Pagamento del risarcimento** - Per ogni inadempienza per cui intenda avvalersi della fideiussione l'Ente Garantito ha la facoltà, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data in cui si è appresa la notizia dell'avvenuta inadempienza, di darne intimazione con lettera raccomandata A.R. al Contraente e, per conoscenza, al Fideiussore. Tale intimazione dovrà contenere l'invito all'adempimento dell'obbligo, fissandone un termine. Decorso inutilmente il termine assegnato l'Ente Garantito ne darà comunicazione alle stesse parti con le modalità di cui al primo periodo. Entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione di tale lettera il Fideiussore provvederà, a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, e con rinuncia della preventiva escussione del Contraente ai sensi dell'art.1944 del codice civile, al pagamento del risarcimento. Qualora l'Ente Garantito non intenda esercitare la facoltà di cui sopra dovrà inviare una semplice richiesta di escussione al fideiussore il quale, provvederà, a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, e con rinuncia della preventiva escussione del Contraente ai sensi dell'art.1944 del codice civile, al pagamento del risarcimento. In caso di inadempienza contrattuale, ove non si riscontri alcun danno economico per l'Ente Garantito, la garanzia è limitata ad un decimo dell'importo assicurato. Restano salve le disposizioni di legge nel caso in cui le somme pagate dovessero risultare parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento da parte della Società l'ammontare della garanzia viene ridotto di un importo pari a quello pagato finché quest'ultimo non sia stato rimborsato dal Contraente alla Società stessa. Qualora il numero delle inadempienze commesse dal Contraente porti a superare la somma assicurata, la Società non potrà essere tenuta a pagare a titolo di indennizzo una somma maggiore di quella assicurata.
- Art.4 - Surroga** - Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza la Società resta surrogata all'Ente Garantito in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme dalla Società corrisposte per capitale e interessi e di tutte le spese sostenute. Ove la Società lo richieda l'Ente Garantito sarà tenuto a farle formale cessione dei propri diritti ed azioni, fornendole tutti i documenti che la Società ritenesse utili.
- Art.5 - Premi, Spese, imposte ed oneri vari** - L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente Garantito. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi alla presente garanzia non potranno essere a carico dell'Ente Garantito.
- Art.6 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente** - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, relative alla presente polizza, per essere valide, dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata, alla sua Direzione in _____
Il Foro competente è quello di ROMA.

**POLIZZA FIDEIUSSORIA COLLETTIVA A FAVORE DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
NELL'INTERESSE DELLE IMPRESE DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA****Premesso che**

- con D.P.R. 19 settembre 2000 n. 358 è stato istituito lo Sportello Telematico dell'Automobilista al fine di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi;
- il suddetto sportello può essere attivato presso le delegazioni dell' ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica (di seguito denominate Imprese) mediante collegamento telematico con il sistema informativo dell'Automobile Club d'Italia, con sede legale in Roma in Via Marsala 8 – C.F.00493410583 (di seguito denominato Ente Garantito) per lo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 7 del citato decreto;
- le imprese, in forza del contratto autorizzativo stipulato con l'ACI (Progetto Copernico) ovvero sulla base del disciplinare allegato all'istanza (Sportello Telematico), sono tenute a costituire una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi dello stesso derivante, ivi compreso il pagamento telematico degli importi connessi alle formalità P.R.A. tramite sistema RID, bonifico bancario, assegno circolare, carta di debito;
- L'Associazione con sede
C.F. - (in seguito denominata Contraente) intende costituire le cauzioni dovute dalle Imprese proprie associate, nel loro interesse, a mezzo polizza fideiussoria collettiva;
- l'importo della fideiussione prestata dalla singola Impresa è fissata in €51.645,69 (Cinquantunomilaseicentoquarantacinque/69);
- essendo la fideiussione prestata in forma collettiva l'importo massimo complessivo è fissato in €2.582.284,50 (Duemilionicinquecentottantaduemiladuecentottantaquattro/50).

Tutto ciò premesso

La _____ (in seguito denominata "Società"), autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con decreto del ___/___/___, pubblicato nella G.U. n. _____ del ___/___/___ ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni e in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982 n. 348, domiciliata in _____, Via _____, con la presente polizza si costituisce fideiussore a favore dell'Ente Garantito e nell'interesse delle Imprese per le quali il Contraente stesso abbia inviato all'Ente Garantito apposita appendice/certificato di applicazione emesso dal fideiussore quale cauzione dovuta a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali ivi incluso il pagamento degli importi dovuti. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un importo di €. _____ (_____), con il limite per ciascuna Impresa risultante dal certificato di applicazione. Il certificato di assicurazione può essere sostituito da un elenco con l'indicazione dell'Impresa aderente, la sua partita I.V.A., la somma assicurata, l'effetto e la scadenza della garanzia e la somma complessivamente assicurata con la presente polizza.

La somma complessivamente assicurata si intende automaticamente modificata in relazione all'inserimento o esclusione delle Imprese nella/dalla presente polizza.

POLIZZA FIDEIUSSORIA COLLETTIVA A FAVORE DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA NELL'INTERESSE DELLE IMPRESE DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

Condizioni Generali di Assicurazione

A) Condizioni tra Società ed Ente Garantito

- Art.1 - Delimitazione della garanzia** - La Società garantisce il risarcimento dei danni diretti che l'Ente Garantito dovesse subire in seguito ad inadempimento degli obblighi contrattuali delle Imprese Convenzionate, ed in particolare il mancato versamento degli importi connessi alle formalità P.R.A., gli interessi di mora e le penali. L'Ente Garantito considera assolto l'obbligo di cauzione indicato in premessa a carico delle singole Imprese mediante presentazione, da parte delle Imprese stesse, o del Contraente, di appendici/certificati di applicazione alla presente polizza conformi all'allegato 1). Ciascuna appendice di applicazione alla polizza sottoscritta dalla Società ha la decorrenza e scadenza prevista nella stessa. La cessazione del certificato di applicazione alla polizza lascerà fermi gli obblighi della Società in relazione agli eventuali inadempimenti dell'Impresa verificatisi precedentemente purché comunicati dall'Ente garantito alla Società non oltre 180 GG dalla scadenza dell'applicazione medesima. Le appendici di applicazione della polizza potranno essere sostituite da un elenco con l'indicazione della cauzione dovuta, del relativo periodo di garanzia, del nominativo dell'Impresa e della sua partita I.V.A. e della somma complessivamente assicurata con la presente polizza.
- Art.2 - Durata della garanzia** - La garanzia prestata con la presente polizza ha la durata iniziale di un anno e -- mesi, con scadenza il ___/___/_____, ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno salvo recesso comunicato con lettera raccomandata R.R., del Contraente o della Società, con preavviso di 60 GG prima della scadenza.
Resta ferma la validità delle appendici di applicazione emesse nei limiti dell'art.1).
- Art.3 - Pagamento del risarcimento** - Per ogni inadempienza per cui intenda avvalersi della fideiussione l'Ente Garantito ha la facoltà, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data in cui si è appresa la notizia dell'avvenuta inadempienza, di darne intimazione con lettera raccomandata A.R. all'Impresa e, per conoscenza, al Contraente e al Fideiussore. Tale intimazione dovrà contenere l'invito all'adempimento dell'obbligo, fissandone un termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente Garantito ne darà comunicazione alle stesse parti con le modalità di cui al primo periodo. Entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione di tale lettera il Fideiussore provvederà, a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, e con rinuncia della preventiva escussione dell'Impresa e del Contraente ai sensi dell'art.1944 del codice civile, al pagamento del risarcimento. Qualora l'Ente garantito non intenda esercitare la facoltà di cui sopra dovrà inviare una semplice richiesta di escussione al fideiussore il quale provvederà, a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, e con rinuncia della preventiva escussione del Contraente ai sensi dell'art.1944 del codice civile, al pagamento del risarcimento. In caso di inadempienza contrattuale, ove non si riscontri alcun danno economico per l'Ente Garantito, la garanzia è limitata ad un decimo dell'importo assicurato. Restano salve le disposizioni di legge nel caso in cui le somme pagate dovessero risultare parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento da parte della Società l'ammontare della garanzia viene ridotto di un importo pari a quello pagato finché quest'ultimo non sia stato rimborsato dall'Impresa alla Società stessa. Qualora il numero delle inadempienze commesse dalle Imprese porti a superare la somma assicurata, la Società non potrà essere tenuta a pagare a titolo di indennizzo una somma maggiore di quella assicurata.
- Art.4 - Surroga** - Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza la Società resta surrogata all'Ente Garantito in ogni diritto ed azione nei confronti delle Imprese e di altri eventuali responsabili terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme dalla Società corrisposte per capitale e interessi e di tutte le spese sostenute. Ove la Società lo richieda l'Ente Garantito sarà tenuto a farle formale cessione dei propri diritti ed azioni, fornendole tutti i documenti che la Società ritenesse utili.
- Art.5 - Premi, Spese, imposte ed oneri vari** - L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente Garantito. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi alla presente garanzia non potranno essere a carico dell'Ente Garantito.

Art.6 - Aggiornamento dell'elenco nominativo delle Imprese - Il Contraente, periodicamente, o ad ogni scadenza annuale o su richiesta dell'Ente Garantito o della Società, fornirà all'Ente Garantito stesso ed alla Società l'elenco nominativo delle Imprese che usufruiscono della cauzione collettiva tramite la presente polizza fideiussoria, indicando l'importo della cauzione dovuta, del relativo periodo di garanzia, del nominativo dell'Impresa, della sua partita I.V.A. e della somma complessivamente assicurata con la presente polizza.

Art.7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, relative alla presente polizza, per essere valide, dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata, alla sua Direzione in _____
Il Foro competente è quello di ROMA.